

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

PARTE PRIMA

Roma –Sabato, 9 agosto 1997

---

N:158

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO MINISTERIALE 18 Luglio 1997

**Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali  
ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità**

---

# Sommario

---

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio1997. --- *Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità* .....Pag.5

Allegato A..... “ 9

Allegato B..... “ 10

Allegato C..... “10

Allegato D..... “ 11

---

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

---

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 18 luglio 1997

Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità.

### IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n.360, ove è previsto che nel provvedimento di autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità può essere imposto un servizio di scorta della Polizia stradale o di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento;

Atteso che nello stesso art.10, al comma 9, è data facoltà alla polizia stradale, nel caso in cui nel provvedimento di autorizzazione sia prescritta la scorta da parte della stessa, di autorizzare l'impresa ad avvalersi della scorta tecnica;

Visto l'art.16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.610, che stabilisce i casi in cui l'ente che rilascia il provvedimento di autorizzazione prescrive la scorta di polizia o la scorta tecnica;

Considerato che ai sensi dello stesso art.16, comma 6, i requisiti e le modalità concernenti sia l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica, sia abilitazione delle persone atte ad eseguire detta scorta, e sia infine le modalità di effettuazione della stessa e l'equipaggiamento degli autoveicoli adibiti al servizio devono essere fissati con apposito disciplinare tecnico;

Decreta:

1.E'approvato l'allegato disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità.

2.Le norme ivi previste verranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 18 luglio 1997

*Il Ministro dei lavori pubblici*  
COSTA

*Il Ministro dell'interno*  
NAPOLITANO

DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE AI VEICOLI ECCEZIONALI ED AI TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ.

*Titolo I*

AUTORIZZAZIONE DELLE IMPRESE, ABILITAZIONE DEL PERSONALE E DOTAZIONE DEI VEICOLI

Capo I

AUTORIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 1

*Autorizzazione delle imprese*

1. Le imprese sono autorizzate allo svolgimento del servizio di scorta tecnica, previsto dall'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, dal prefetto della provincia ove hanno sede.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al nome dell'imprenditore nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice o degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi.
3. L'autorizzazione può essere altresì rilasciata a nome di imprenditori o degli amministratori di società commerciali legalmente costituiti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, ovvero ad altri stati a condizione che abbiano in Italia sede legale o di fatto e che vi sia trattamento di reciprocità.
4. L'autorizzazione ha una validità di 3 anni e può essere rinnovata a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti per il rilascio.

Art. 2

*Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione*

- 1 L'autorizzazione è rilasciata ad uno dei soggetti indicati all'articolo precedente che sia in possesso dei seguenti requisiti:
- a) sia cittadino italiano, di Stato membro dell'Unione Europea oppure di altro Stato estero con residenza in Italia;
  - b) abbia raggiunto la maggiore età;
  - c) l'impresa che dirige o che amministra sia iscritta alla CCIAA, oppure, per le imprese straniere, nel registro professionale dello Stato di appartenenza;
  - d) non sia in stato di fallimento, di liquidazione o concordato preventivo, ovvero se straniero, non si trovi in condizioni equivalenti secondo la legislazione applicabile nello Stato di appartenenza;
  - e) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro la economia pubblica, l'industria ed il commercio o contro il patrimonio per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre o per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni oppure condanne comportanti interdizioni dai pubblici uffici superiore a tre anni salvo riabilitazione ovvero due condanne per omessa contribuzione assistenziale o previdenziale. Il requisito è accertato sulla base del certificato del casellario giudiziario o di un documento equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza

- f) non sia sottoposto a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneità tecnica, di capacità finanziaria e idoneità professionale:
  - g1) referenza di affidamento rilasciata da aziende o istituti di credito o società finanziarie il cui capitale sociale non sia inferiore a cinque miliardi, per un importo pari a centocinquanta milioni, aumento di cinque milioni per ciascun veicolo da adibire ai servizi di scorta;
  - g2) copertura assicurativa specifica sulla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività di scorta tecnica con un massimale non inferiore a cinque miliardi;
  - g3) possesso di almeno cinque veicoli aventi le caratteristiche indicate all'art. 7 intestati a nome della impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria;
  - g4) disponibilità di almeno cinque dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati alla effettuazione dei servizi di scorta tecnica ai sensi dell'articolo 5.

Art. 3

*Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per le imprese di trasporto*

- 1 Possono essere altresì autorizzate le imprese di autotrasporto per conto terzi, regolarmente iscritte all'albo degli autotrasportatori e le imprese che svolgono trasporti in conto proprio con i veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità; in quanto produttrici di beni o servizi, che dimostrino attraverso iscrizione commerciale di avere titolo al rilascio di licenza per il trasporto in conto proprio e le imprese proprietarie di veicoli eccezionali ad uso speciale individuati dagli articoli 203 e 204 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successi ve modificazioni.
- 2 Le imprese di cui al comma 2 fermi restando gli altri requisiti indicati dall'art. 2 devono dimostrare di possedere almeno 3 veicoli aventi le caratteristiche indicate all'art.7 intestati a nome dell'impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto acquistati col patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria e di avvalersi per il servizio di scorta tecnica della prestazione lavorativa di almeno 2 dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati ai sensi dell'art. 5.
- 3 Le imprese autorizzate ai sensi del comma 1 possono svolgere servizio di scorta tecnica solo per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizioni di eccezionalità nella loro disponibilità.

Art. 4

*Aggiornamento, sospensione e revoca dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione, conforme al modello di cui all'allegato A al presente disciplinare, contiene l'indicazione del tipo e della targa dei veicoli nonché le generalità del personale abilitato ai servizi di scorta tecnica.
2. Una copia autentica deve sempre trovarsi a bordo dei veicoli impegnati nei servizi di scorta tecnica.
3. Le variazioni relative al personale o ai veicoli iscritti nell'autorizzazione devono essere tempestivamente comunicate alla prefettura competente per il suo aggiornamento.
4. L'autorizzazione è sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata quando vengono meno i requisiti dell'art. 2 lettera g).
5. L'autorizzazione è altresì sospesa per un periodo da uno a sei mesi quando, nell'esercizio del servizio di scorta sia impiegato personale non abilitato, ovvero, quando non siano rispettate le prescrizioni tecniche di cui al capo terzo del presente titolo, ovvero quando il personale abilitato impiegato non abbia rispettato le modalità di svolgimento del servizio indicate nel titolo secondo.

6. l'organo o l'ufficio che ha proceduto all'accertamento di alcune violazioni indicate al comma 5, presenta rapporto al prefetto che ha rilasciato l'autorizzazione, il quale, effettuata la comunicazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e valutati i documenti e le eventuali memorie scritte presentate dall'interessato, ove non disponga l'archiviazione, determina la durata del periodo di sospensione dell'autorizzazione in relazione alla gravità delle violazioni commesse.
7. Nei casi di gravi e reiterate violazioni, previo adempimento delle formalità indicate nel comma 5, il prefetto dispone la revoca dell'autorizzazione. In tal caso non può essere rilasciata una nuova autorizzazione prima che sia trascorso un periodo di tre anni dall'adozione del provvedimento di revoca.
8. Salvo quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione è altresì revocata quando venga meno anche uno solo dei requisiti richiesti per il suo rilascio dagli articoli precedenti.

## Capo II

### ABILITAZIONE DEL PERSONALE CHE EFFETUA LE SCORTE

#### Art. 5

##### *Rilascio dell'attestato di abilitazione*

1. L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica è rilasciato dal dirigente il compartimento di Polizia stradale al titolare di patente di guida di categoria non inferior a B, previo superamento di un esame di abilitazione da sostenersi davanti ad una apposita commissione istituita con decreto del dirigente presso ciascun compartimento di polizia stradale.
2. La commissione d'esame di cui al comma 1 è composta da un funzionario con qualifica dirigenziale, che assume la veste di presidente, da altri due membri appartenenti alla Polizia stradale con qualifica direttiva e da un funzionario con qualifica direttiva della carriera prefettizia, in servizio presso la prefettura del luogo in cui viene svolto l'esame.
3. L'attestato di abilitazione ha validità per tre anni e può essere rinnovato.

#### Art. 6

##### *Esami di abilitazione per il rilascio o per il rinnovo dell'attestato*

1. Le prove di esame di esame si svolgono in sessioni con cadenza trimestrale, in base alle domande di ammissione, presso una delle sedi indicate nel decreto di cui al comma 1 dell'art. 5 per i residenti nel territorio indicato dal decreto stesso. Nei primi sei mesi di applicazione del presente disciplinare la frequenza delle sessioni d'esame può essere ridotta fino ad una cadenza mensile.
2. L'esame consiste in una prova scritta mediante quiz e in un colloquio orale, su domande relative alle materie riportate nell'allegato B. Possono accedere alla prova orale solo i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova scritta.
3. Le prove d'esame sono pubbliche.
4. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che non può essere sostenuta prima di tre mesi dalla prima. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo non possono ripresentare ulteriori domande di ammissioni prima di sei mesi dalla data dell'ultimo esame sostenuto.
5. Al termine di ogni sessione d'esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale rilascia agli interessati un attestato di abilitazione, conforme all'allegato C.

6. Il rinnovo dell'abilitazione è subordinato, previa verifica della validità del titolo di guida, all'esito favorevole di un colloquio orale, davanti ad una commissione costituita secondo le modalità di cui al comma 2 del precedente art. 5, sulle materie riportate nell'allegato B con particolare riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta. Alla prova orale dell'esame di rinnovo si applicano le disposizioni dei commi 1, 3, 4. Al termine di ogni sessione d'esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale appone la certificazione di rinnovo sull'attestato di abilitazione.
7. Presso ciascun compartimento di Polizia stradale è istituito uno schedario degli abilitati al servizio di scorta tecnica.
8. Con provvedimento del Ministero dell'interno saranno disciplinate le modalità di svolgimento degli esami nonché quelle relative alla tenuta dello schedario degli abilitati.

## Capo III

### ATTREZZATURA E DISPOSITIVI DEGLI AUTOVEICOLI UTILIZZATI PER LE SCORTE

#### Art. 7

##### *Autoveicoli utilizzabili per le scorte tecniche*

1. Per lo svolgimento dell'attività di scorta tecnica possono essere utilizzati autoveicoli in possesso dell'impresa autorizzata aventi carrozzeria chiusa che sono immatricolati ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni come autovetture, autoveicoli a uso promiscuo ovvero autocarri.
2. Gli autoveicoli devono essere tenuti in perfetta efficienza e devono avere caratteristiche strutturali tali da consentire la corretta e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature indicati negli articoli 8 e 9.

#### Art.8

##### *Dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione degli autoveicoli utilizzati per le scorte tecniche*

1. Gli autoveicoli di cui all'art. 7 devono essere dotati delle seguenti attrezzature:
  - a) due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE – ONU recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, da apporre sul tetto dell'autoveicolo ad una altezza minima di m 2,00 misurata alla base del dispositivo. I dispositivi devono essere installati in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilità uguali a quelli a quelli previsti dall'art.266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
  - b) un pannello rettangolare bifacciale ad angoli arrotondati (fig. 1 dell'allegato D) recante su ciascuna faccia la scritta <trasporto eccezionale> di colore nero su fondo giallo realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni non inferiori a m 1,20 x 0,25, da apporre sul tetto ad una altezza minima di m 2,00, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile sia anteriormente che posteriormente e tale da non limitare la visibilità dei dispositivi luminosi del veicolo e di quelli supplementari di cui al lettera a) e da non ostacolare la visibilità dal posto di guida.
  - c) una bandierina di colore rosso da esporre sul lato sinistro di ogni autoveicolo.
  - d) un apparecchio radio-ricetrasmittente per ogni autoveicolo, in grado di collegarsi con il veicolo che

- segue o precede, nonché con il conducente del veicolo che effettua il trasporto eccezionale;
2. Per i veicoli collocati a protezione posteriore del convoglio eccezionale, in sostituzione del pannello di cui alla lettera b) del comma 1, può essere installato nella parte posteriore dell'autoveicolo un cartello composito (fig. 2 dell'allegato D) costituito da un pannello con la scritta <trasporto eccezionale>, di colore nero su fondo giallo, e dal segnale <passaggio obbligatorio per veicoli operativi>, realizzati con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni pari a m 0,90 x 1,30, corredato con due luci gialle lampeggianti, facilmente rimovibile o ripiegabile quando il veicolo non circola in servizio di scorta.
  3. Ciascun dispositivo deve essere montato sugli autoveicoli di scorta in modo solido e sicuro con idonee strutture di sostegno.
  4. Negli autoveicoli non impegnati in servizi di scorta i dispositivi ed i segnali di cui al comma 1 devono essere rimossi, oscurati ovvero resi comunque non visibili.

#### Art. 9

##### *Attrezzature ed equipaggiamenti degli autoveicoli utilizzati per le scorte tecniche*

1. La scorta tecnica, durante l'effettuazione del servizio deve essere altresì equipaggiata con le seguenti attrezzature:
  - a) un telefono radiomobile per chiamate d'emergenza;
  - b) un sistema di segnalamento temporaneo costituito dai seguenti segnali ed elementi:
    - b1) un segnale << ALTRI PERICOLI >> di cui alla fig. II 35 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, con colore di fondo giallo e lato di cm 90 con abbinato un pannello integrativo modello II 6/b << INCIDENTE >>;
    - b2) due segnali << DIREZIONE OBBLIGATORIA >> o << PASSAGGIO OBBLIGATORIO >> di cui all'art. 122 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, con simbolo della freccia orientabile secondo le esigenze, nel formato con diametro di cm 90;
    - b3) due << BARRIERE NORMALI >> di cui alla fig. II 392 del citato regolamento con il bordo superiore ad un'altezza sul piano stradale non inferiore a cm 120;
    - b4) due lampade a luce rossa fissa e tre lampade gialla intermittente;
    - b5) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione come prevista all'art.42 comma 2, lett. b), del citato regolamento;
    - b6) due palette per regolare il transito alternato da movieri di cui all'art. 42, comma 2, lett. b), del citato regolamento;
    - b7) quindici coni di gomma o plastica di colore rosso con anelli di colore bianco realizzati con pellicola retroriflettente di classe 2, di altezza di cm 50 come da fig. II 396 del citato regolamento;
    - b8) giubbetti o corpetti per il personale in servizio di scorta, per renderlo visibile a distanza specie in condizioni di scarsa visibilità, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.174 del 27 luglio 1995;
    - b9) un dispositivo per la misura dell'altezza e uno per la misura della lunghezza da utilizzare per verificare le dimensioni del veicolo eccezionale, del suo carico e di eventuali manufatti stradali.

#### *Titolo II* MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI SCORTA

##### Capo I TIPI DI SCORTA TECNICA

#### Art.10

##### *Numero dei veicoli utilizzati per i servizi di scorta*

1. Salvo il caso in cui l'autorizzazione alla circolazione o quella della Polizia Stradale prevedano la possibilità di formare un convoglio di veicoli o di trasporti in condizioni di

eccezionalità ogni veicolo o trasporto deve essere scortato da due veicoli aventi le caratteristiche e le dotazioni indicate dagli articoli precedenti.

2. Su ciascun autoveicolo deve trovarsi oltre al conducente una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art.5.

#### Capo II SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI SCORTA

#### Art.11

##### *Posizione dei veicoli di scorta*

1. Durante lo svolgimento del servizio gli autoveicoli di scorta tecnica dovranno essere sempre posizionati in modo da garantire in tutte le situazioni di traffico la massima visibilità del convoglio l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento del veicolo nonché l'eventuale arresto in condizioni di assoluta sicurezza.

2. In relazione alle diverse tipologie di strade ed in funzione della velocità media dei veicoli in transito gli autoveicoli di scorta tecnica sono collegati secondo i seguenti schemi:

- a) per le strade o per i tratti di strada anche temporaneamente con unica carreggiata a doppio senso di circolazione il primo veicolo di scorta precederà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 50 mentre il secondo lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 80;
- b) per le strade o per i tratti di strada a senso unico o a carreggiate separate il primo veicolo di scorta seguirà sempre il convoglio eccezionale ad una distanza non inferiore a m 30 e non superiore a m 50, mentre il secondo posto a protezione posteriore del convoglio lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 100 e non superiore a m 150.

#### Art.12

##### *Utilizzo dei dispositivi luminosi*

1. durante il servizio gli autoveicoli di scorta dovranno tenere accesi i proiettori anabbaglianti e gli altri dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione anche quando non è prescritto l'uso ai sensi dell'art.152 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, e successive modificazioni.
2. Durante il servizio dovranno essere sempre tenuti in funzione i dispositivi supplementari di segnalazione visiva di cui all'art.8.

#### Capo III

##### Obblighi della scorta

#### Art13

##### *Il capo scorta*

1. Il servizio di scorta tecnica è svolto sotto la responsabilità del capo-scorta indicato dall'impresa autorizzata ad effettuare l'attività di scorta.
2. Il capo-scorta deve avere con sé copia autentica dell'autorizzazione dell'impresa che effettua il servizio di scorta tecnica nonché un documento della stessa impresa dal quale risulti la sua nomina a capo-scorta per il servizio in atto.
3. Il capo-scorta ed il personale impegnato nel servizio di scorta devono avere con sé l'attestato di abilitazione di cui al precedente art. 6.

Art.14

Obblighi del capo scorta

1. Il capo-scorta deve essere costantemente in grado di comunicare con il conducente del veicolo scortato e con gli eventuali altri membri della scorta che si trovano su altri veicoli e deve intervenire con efficacia e tempestività di fronte ad ogni situazione che necessiti di attività di segnalazione del convoglio eccezionale.
2. Il capo-scorta non inizierà il servizio di scorta se non dopo aver verificato che :
  - a) le dotazioni e gli equipaggiamenti degli autoveicoli di scorta di cui agli articoli 8 e 9 siano presenti su ciascun veicolo, correttamente installati e perfettamente funzionanti;
  - b) le dimensioni le masse e le caratteristiche del veicolo eccezionali o del trasporto in condizioni di eccezionalità da scortare siano corrispondenti a quelle autorizzate;
  - c) i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva siano efficienti i pneumatici siano di spessore non inferiore a quello minimo consentito ed i pannelli ed i dispositivi supplementari di segnalazione visiva previsti dall'art.11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n.495 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.610, siano efficienti e installati correttamente;
  - d) le autorizzazioni alla circolazione siano valide e le relative prescrizioni particolari siano rispettate;
  - e) il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità sia provvisto di valida patente;
  - f) il veicolo sia in regola con la prescritta revisione periodica.
3. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verifichi una situazione di inefficienza del veicolo ovvero non siano più soddisfatte le condizioni di sicurezza o rispettate le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, la scorta tecnica deve essere immediatamente interrotta ed il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità ricoverato nel più vicino posto idoneo alla sosta.

Art.15

Responsabilità del capo-scorta

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.14, il capo-scorta è responsabile dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità ed alle modalità di marcia e di sosta dello stesso imposte dall'autorizzazione alla circolazione o dall'autorizzazione della Polizia Stradale ad effettuare la scorta tecnica.

Art.16

Modalità di svolgimento della scorta tecnica

1. Qualora a causa dell'ingombro o della limitata velocità del veicolo scortato si verifichi un'incolonnamento di veicoli, il convoglio dovrà essere fatto accostare e fermare se possibile al di fuori della carreggiata, per far passare i veicoli che seguono.
2. Nel caso in cui il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità rimanga bloccato per guasto per incidente o per altra causa, sulla carreggiata o sulle banchine, devono essere tempestivamente adottate le misure atte a garantire un efficace segnalamento ed un'adeguata protezione utilizzando secondo lo schema base della figura 3 dell'allegato D, i dispositivi in dotazione agli autoveicoli di scorta. Le distanze tra i diversi elementi che costituiscono il sistema di segnalamento e protezione possono variare in relazione al tipo di strada, alle condizioni planoaltimetriche ed ambientali di visibilità.
3. In caso di neve, ghiaccio, scarsa visibilità per nebbia, ovvero per altra causa, quando non sia possibile scorgere un tratto di strada corrispondente a m 70 circa, il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità dovrà essere immediatamente allontanato

dalla carreggiata condotto in aerea idonea di sosta ove non arrechi pericolo per la circolazione ed ove, se necessario possa esserne adeguatamente segnalata la presenza.

Allegato A

MODELLO DI AUTORIZZAZIONE

PREFETTURA DI.....

Visto l'art.10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settemb.1993 n.360.

Visto l'art.16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 che consente ad imprese autorizzate l'effettuazione di servizi di scorta tecnica a veicoli o trasporti in condizioni di eccezionalità

Visto il disciplinare tecnico approvato con decreto ministeriale 18 luglio 1997 a cui l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n.495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996 n. 610 demanda il compito di dettare i requisiti e le modalità per l'autorizzazione delle imprese di cui sopra:

Vista l'istanza della persona sotto indicata;

Acquisita la prescritta documentazione e verificata l'esistenza dei requisiti personali e finanziari del titolare;

Valutata la disponibilità degli autoveicoli di scorta e del personale in numero sufficiente allo svolgimento dell'attività di scorta:

A u t o r i z z a

Il sig. ....nato ad..... residente in .....titolare dell'impresa..... con sede in .....in via ..... ad effettuare in modo continuativo attività di scorta a veicoli eccezionali o a trasporti in condizioni di eccezionalità.

La presente autorizzazione che ..... Consente di effettuare scorte a veicoli o trasporti in condizioni di eccezionalità appartenenti ad altre imprese o a privati è valida fino al ....., può essere rinnovata ,può essere sospesa o revocata in ogni momento quando vengano meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio secondo le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art.4, del disciplinare tecnico.

La scorta può essere effettuata con i seguenti veicoli intestati a nome del titolare ovvero dell'impresa di cui e .....ovvero che sono presi da questi in usufrutto acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria:

- 1 .....targa.....
- 2.....targa.....
- 3.....targa.....
- 4.....targa.....

Per lo svolgimento dei servizi di scorta il titolare potrà avvalersi dei seguenti dipendenti, soci, collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati ai sensi dell'art.5 del disciplinare tecnico:

- 1).....nato a ..... il..... abilitazione n.....rilasciata da .....
- 2).....nato a .....il..... abilitazione n.....rilasciata da.....
- 3).....nato a .....il..... abilitazione n.....rilasciata da .....

Il prefetto

ALLEGATO B

MATERIA DELLE PROVE D'ESAME

- a) Nozioni generali sul Nuovo codice della strada.
- b) Definizioni stradali e di traffico.
- c) Classificazioni delle strade: classificazione amministrativa, classificazione tecnico-funzionale segnaletica di identificazione delle strade.
- d) Autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità – prescrizioni – criteri per l'imposizione della scorta di polizia o di quella tecnica – dispositivi di segnalazione visiva – Violazioni e sanzioni.
- e) Sagoma e massa limite sistemazione del carico trasporto di cose su veicoli a motore, trasporto su strada di materie pericolose.
- f) Cantieri stradali: segnalamento e delimitazione, barriere e coni, visibilità notturne veicoli operativi cantieri mobili, strettoie e sensi unici alternati.
- g) Circolazione, limitazioni e comportamenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.
- h) Limiti di velocità e distanze di sicurezza.
- i) Limitazioni alla circolazione nei giorni festivi
- j) Servizi di Polizia stradale e espletamento degli stessi.
- k) Impiego delle attrezzature in dotazione per servizio di scorta
- l) Responsabilità civile verso terzi.
- m) Impiego per gli apparati radio per i collegamenti.

ALLEGATO C

ATTESTATO DI ABILITAZIONE

Intestazione dell'ufficio

Si attesta che in data odierna il sig..... nato a.....il..... dopo aver superato la prova d esame predisposta da quest' ufficio, ha ottenuto l'abilitazione a poter svolgere i servizi di scorta tecnica di cui all'art.16 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada. Decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16 dicembre 1992. Tale abilitazione ha validità per tre anni e può essere rinnovata.

La presente attestazione viene rilasciata all'interessato in originale

Data timbro della Repubblica

Firma  
Il Dirigente del compartimento  
Di Polizia Stradale

ALLEGATO D

Figura 1



120 x 25

Figura 2



90




Figura 3